

## LEGGE REGIONALE N. 35 DEL 18 DICEMBRE 2012

### “NORME URGENTI SUL COMMERCIO”

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

#### PROMULGA

La seguente legge:

#### Art. 1

(Norme urgenti sul commercio)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è sospeso, per un anno, il divieto, previsto dall'articolo 20, comma 7, della legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1 (Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale), di effettuare le vendite promozionali di cui all' articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) nel mese di dicembre e nei quaranta giorni antecedenti e successivi alle date ufficiali di inizio e fine delle vendite di fine stagione.
2. Al comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale n. 1/2000 sono soppresse le parole da “forfettario” fino all’anno”.

Articolo 2  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro

## Note

*Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”).*

### Note all'articolo 1.

#### Comma 1.

*Legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1: “Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale.”.*

*Articolo 20: “Vendite promozionali, di liquidazione e di fine stagione.”.*

*Comma 7: “7. Le vendite straordinarie di cui ai commi da 1 a 6 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 114/1998, ad esclusione delle vendite di liquidazione per cessazione dell'attività, non sono effettuate nel mese di dicembre e nei quaranta giorni antecedenti e successivi alle date ufficiali di inizio e fine delle vendite di fine stagione.”.*

*Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114: “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59.”.*

*Articolo 15: “Vendite straordinarie.”.*

*Comma 4: “4. Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato.”.*

#### Comma 2.

*Legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1 già citata al comma precedente.*

*Articolo 18: “Osservatorio regionale sulla rete commerciale.”.*

*Comma 5: “5. L'Osservatorio ha sede presso gli uffici della Giunta regionale, Settore sviluppo e promozione delle attività commerciali. Ai componenti esterni nonché ai componenti di cui alla lettera o), del precedente comma 2, spetta un rimborso spese forfettario nella misura di €. 150.000 per ogni seduta, per un massimo di 15 sedute all'anno.”.*

*Si pubblica di seguito il testo dell'articolo 18 della legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1 (“Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale.”), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.*

*La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dal Settore Legislativo, ai sensi dell'art. 8 del “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale” (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura .*

*Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.*

**Testo coordinato dell'articolo 18 della legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1 (“Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale.”).**

### **Art. 18**

#### **Osservatorio regionale sulla rete commerciale.**

1. In conformità a quanto stabilito nell'art. 6, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n. 114/1998, la Regione assicura, avvalendosi della collaborazione dei comuni e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva, attraverso la costituzione di apposito Osservatorio, al quale partecipano anche i rappresentanti degli Enti locali, delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese di commercio e dei lavoratori dipendenti, coordinato da un Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Detto Osservatorio regionale, presieduto dall'Assessore regionale al commercio o suo delegato, è costituito come di seguito indicato:

- a) Il Coordinatore dell'area generale di coordinamento di sviluppo attività settore terziario della Giunta regionale;
- b) Il Dirigente del settore sviluppo e promozione delle attività commerciali della Giunta regionale;
- c) Il Dirigente del servizio programmazione rete commerciale della Giunta regionale;
- d) Il Dirigente del settore urbanistica della Giunta regionale;
- e) Il Dirigente del settore pianificazione e il dirigente dell'Ufficio piano della Giunta regionale;
- f) Il Dirigente del settore statistica della Giunta regionale;
- g) Un membro designato dall'Unione province della Campania;
- h) Un membro per ogni Provincia designato dall'A.N.C.I. Campania;
- i) Un membro designato dall'Unione camere di commercio della Campania;
- j) Un membro per ogni Camera di commercio della Regione;
- k) Tre membri designati dalle Associazioni dei consumatori;
- l) Cinque membri designati dalle Associazioni delle aziende del sistema distributivo di cui:
  - n. 1 in rappresentanza della grande distribuzione,
  - n. 1 in rappresentanza della media distribuzione,
  - n. 2 in rappresentanza degli esercizi di vicinato,
  - n. 1 in rappresentanza degli operatori su aree pubbliche;
- m) Tre membri designati dalle Associazioni della cooperazione di consumatori e dettaglianti;
- n) Tre membri designati dalle Associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti del commercio;
- o) Due segretari designati dal Presidente dell'Osservatorio tra i funzionari del competente settore sviluppo e promozione delle attività commerciali.

3. L'Osservatorio regionale ha il compito di monitorare l'entità e l'efficienza della rete di vendita al fine di verificare la reale capacità della nuova disciplina in materia, introdotta dal D.Lgs. n. 114/1998 orientato a favorire una maggiore liberalizzazione del settore, la programmazione gestita dagli Enti locali, il pluralismo delle diverse tipologie distributive e il riconoscimento al servizio commercio di caratteristiche peculiari in relazione ai diversi ambiti territoriali.
4. L'Osservatorio regionale, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessorato al commercio, sulla base anche delle indicazioni e degli indirizzi dell'Osservatorio nazionale, predispone una banca dati relativa ai dati di tipo statistico e documentario.
5. L'Osservatorio ha sede presso gli uffici della Giunta regionale, Settore sviluppo e promozione delle attività commerciali. Ai componenti esterni nonché ai componenti di cui alla lettera o), del precedente comma 2, spetta un rimborso spese.
6. Per le spese di funzionamento dell'Osservatorio, comprese quelle relative alle attrezzature ed alla produzione di documentazioni, si fa fronte, per l'anno 1999 sul capitolo 4302 dello stato di previsione della spesa di bilancio, alla cui denominazione è aggiunto "spese per l'osservatorio".
7. Agli oneri per gli anni successivi, si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le successive leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge n. 281/1940.